

PROCEDURA PRE-FALLIMENTARE N. 15/2022 RG



CRON. 371

Mc 1/23 FAL

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Diana Brusacà	-Presidente-
dott.ssa Tiziana Lottini	-Giudice-
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

\*\*\*

Premesso che in data 11.03.2022 BRUNO TAVARELLI (cf TVRBRN60A31B832I) e GIORGIO DELL'AMICO (cf DLLGRG63B14B832U) presentavano ricorso per la dichiarazione di fallimento di BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (p. iva 01191910114, con la precisazione che trattasi di società sottoposta alla procedura di concordato preventivo n. 4/2008 del Tribunale della Spezia con commissario giudiziale il dott. Gianluca Beverini);

Premesso che il contraddittorio veniva instaurato tramite la notifica nei confronti di BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti al 21.09.2022, ovvero notifica eseguita ad istanza dei ricorrenti in data 11.08.2022 nelle forme dell'art. 15 RD 267/1942 mediante deposito degli atti presso la casa comunale di Castelnuovo Magra (La Spezia) ove la società ha la propria sede legale (vedasi il deposito cartaceo dei ricorrenti all'udienza del 21.09.2022);

Premesso che il commissario giudiziale dott. Gianluca Beverini depositava memoria in data 13.09.2022 (con la precisazione che trattasi di memoria datata 09.09.2022);

Premesso che all'udienza del 21.09.2022 comparivano, oltre al commissario giudiziale, i ricorrenti personalmente con il difensori i quali insistevano nella richiesta di fallimento, mentre la società BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE non compariva e non svolgeva difese;



Osservato preliminarmente in rito che deve essere disposta la riunione della procedura n. 15/2022 RG pre-fallimentare alla procedura n. 4/2008 RG concordato preventivo, in quanto il ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato promosso dai creditori concordatari appunto nei confronti di società rispetto alla quale pende procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di La Spezia, conseguendone che in parte motiva del presente provvedimento verrà dato atto anche degli atti presenti nel fascicolo del concordato preventivo (pure dovendosi segnalare che, salvo specifiche eccezioni che verranno indicate, tutti gli atti di seguito menzionati costituiscono allegati della relazione del commissario giudiziale dott. Gianluca Beverini data 16.07.2019 e deposita in pari data nel fascicolo telematico n. 4/2008 RG concordato preventivo);

Osservato che sussistono i presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento di BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE:

-il credito di BRUNO TAVARELLI e GIORGIO DELL'AMICO pari ad almeno Euro 200.000,00 (quali compensi per l'attività di predisposizione della proposta concordataria di cui alla procedura n. 4/2008 del Tribunale di La Spezia, rispettivamente l'avv. BRUNO TAVARELLI quale procuratore costituito ed il dott. GIORGIO DELL'AMICO quale advisor finanziario) non è in contestazione in base alla memoria del commissario giudiziale dott. Gianluca Beverini datata 09.09.2022 (depositata nella procedura n. 15/2022 RG pre-fallimentare), ed inoltre trova riscontro nella relazione ex art. 172 RD 267/1942 del commissario giudiziale dott. Gianluca Beverini in data 21.10.2009 (pagina n. 10) nonché nella relazione del commissario giudiziale in data 16.07.2019 (pagina n. 8).

Si aggiunga che trattasi di credito che, come emerge dagli atti della procedura, doveva essere soddisfatto dopo il pagamento dei creditori privilegiati, considerato che, da un lato, BRUNO TAVARELLI e GIORGIO DELL'AMICO in data 20.01.2010 hanno sottoscritto dichiarazione di postergazione del loro crediti rispetto a tutti i crediti privilegiati risolutivamente condizionata all'incasso da parte della procedura concordataria di almeno Euro 200.000,00 da parte del debitore concordatario Bam General Trading (la dichiarazione è stata prodotta in allegato al ricorso per dichiarazione di fallimento dell'11.03.2022 ed è altresì richiamata alla pagina 8 della relazione del commissario giudiziale datata 16.07.2019), dall'altro lato, come emerge dalla memoria del commissario giudiziale dott. Gianluca Beverini datata 09.09.2022, la procedura concordataria ha incassato da Bam General Trading la somma di Euro 138.456,72.

Si aggiunga che, come precisato dalla Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 4696/2022, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) applicabile anche alla presente procedura ai sensi degli artt. 389 e



390 D.Lgs. 14/2019 in quanto iscritta a ruolo in data antecedente al 15.07.2022 (*nulla quaestio* sulla procedura n. 4/2008 RG concordato preventivo, mentre la procedura n. 15/2022 RG pre-fallimentare risulta iscritta a ruolo in data 11.03.2022), l'istanza di fallimento nei confronti della società sottoposta al concordato preventivo può essere proposta dal creditore concordatario (e la sentenza di fallimento può essere pronunciata dal Tribunale) indipendente (ed anche in assenza) della risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 RD 267/1942, conseguendone che il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere proposto anche qualora siano decorsi i termini per richiedere la risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 RD 267/1942 (e cioè entro 1 anno dalla scadenza dell'ultimo termine previsto per l'adempimento del concordato);

-lo stato d'insolvenza di BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE emerge in ragione della relazione del commissario giudiziale in data 16.07.2019, ove viene esposto, da un lato, che la proposta concordataria omologata prevede il pagamento al 100% delle spese di procedura e dei creditori privilegiati (e, come dato desumere dal tenore complessivo della proposta, anche il pagamento integrale dei compensi di BRUNO TAVARELLI e GIORGIO DELL'AMICO, ancorché postergati rispetto ai creditori privilegiati, fermo restando che anche se li si qualificasse come degradati al chirografo ciò non muterebbe la loro legittimazione e l'esito della decisione del ricorso per fallimento considerato che la proposta concordataria prevede il pagamento in percentuale rilevante dei creditori chirografari) ed il pagamento nella misura del 39,534% dei creditori chirografari, dall'altro lato, che la liquidazione dei beni prevista dal piano concordatario è conclusa e non permette né la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati né il pagamento neppure in minima parte dei creditori chirografari;

Osservato che l'insussistenza dei presupposti soggettivi ex art. 1 RD co. 2 RD 267/1942 ostativi alla dichiarazione di fallimento emerge necessariamente dalla circostanza che la società BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE è sottoposta alla procedura di concordato preventivo;

\*\*\*

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 RD 267/1942,

DISPONE

la riunione della procedura n. 15/2022 RG pre-fallimentare alla procedura n. 4/2008 RG concordato preventivo,

DICHIARA



il fallimento di BERTELLA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE (p. iva 01191910114),  
con sede legale a Castelnuovo Magra (La Spezia) Via Montecchio n. 46 cap 19033,

NOMINA

- Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
- curatore fallimentare il dott. Gianluca Beverini;

ORDINA

al legale rappresentante della impresa fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, a meno che tale obbligo non sia già stato adempiuto;

FISSA

per il giorno 14.06.2023 ore 09:15 lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al Giudice Delegato, nella stanza n. 310 del piano 3° del Tribunale della Spezia (all'udienza il curatore provvederà al deposito in forma cartacea del solo prospetto del progetto di stato passivo, trasmettendo invece in via telematica al Giudice Delegato le istanze di insinuazione ed i documenti ad essa allegati diversi dai titoli di credito in originale eventualmente allegati al ricorso;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, da proporsi secondo le modalità che verranno comunicate dal curatore con l'avviso di cui all'art. 92 RD 267/1942;

DISPONE

che la presenta sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata nei modi prescritti dall'art. 17 RD 267/1942 a cura della cancelleria.

La Spezia, 29.03.2023

Il Giudice relatore ed estensore  
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente  
dott.ssa Diana Brusacà

